



CONTRO-ESAME

ED

APPENDICE

IN DIFESA

DE' PRIVILEGII DELLA REALE BASILICA

DI

S. NICCOLA DI BARI.



NAPOLI,

Dá Torchi di Porcelli.

1834.



Dopo nn' anno e più di studio si è per l'Arcivescovo di Bari data fuori altra più voluminosa memoria scritta, non senz'acrimonia, dal Vicario Generale della sua Curia Metropolitana, il quale raccogliendo quà e là pensieri e dottrine da antichi Scrittori avversarii di S. Niccola, alterando i fatti, e mal interpetrando le tante Bolle Pontificie, e Regii Diplomi, ha creduto così di poter far meglio rilevare le attribuzioni dell'Arcivescovo, ed annientare le speciose prerogative della Real Basilica, e del suo Priore *vere Nullius*, dandolo in fine anche ad intendere per un' nsnrpatore degli altrui dritti.

Nel vendicare noi giustamente però il torto che vorrebbesi inferire alla Reale Basilica, e per essa alla Real Corona di Napoli, ci astenghiamo dall' nsare, al par di lui, i sarcasmi e le detrazioni che, lungi di portare al fine la impresa, offenderebbero in vece la nostra buona cansa, e non marcarebbero troppo educazione.

La strettezza del tempo intanto ci stringe ad essere brevissimi alla risposta, che limitaremo sulle cose le più essenziali avverso del suo preteso esame contro i Privilegii di S. Niccola.

CAPO I.

SUL TENORE DELLE BOLLE PONTIFICIE, E DE' REALI DIPLOMI.

Ha creduto l'Avversario in sulle prime di assumere che, al tempo de' Normanni il fondo, su di cui fu edificata la Basilica di S. Niccola, era stato nel 1084 all'Arcivescovo Ursone donato da Roberto Guiscardo, e confermato nel 1087 da Ruggiero suo figlio; quale concessione dice di essergli stata anche confermata da Costanza vedova di Boemondo germano del detto Ruggiero nel 1117; e crede ancora dimostrare questo fatto coll' autorità di Giovanni Arcidiacono scrittore di quei tempi, senza però incaricarsi dell'altro Cronista Niceforo da noi riferito nella nostra Memoria. In primo luogo quanta poca credenza meriti il racconto dell'Arcidiacono, non ci vuol molto a conoscere, perciocchè egli come creatura dell' Arcivescovo, allora Ursone, perchè da questo promosso all'Arcidiaconato, facilmente scriver dovea ciò che allo stesso ridondava

in vantaggio; mentre Niceforo all'opposto che scrisse pure in quei tempi racconta che il Luogo dove fu edificato il Tempio, era Corte Dominicale, e di non essersi voluto dai marinari consegnare all'Arcivescovo il Sacro Corpo di S. Niccola che trasportarono dalla Città di Mira, ma si consegnò all'abate Elia; quale consegna dicesi dall'Arcidiacono non essersi fatta al detto Arcivescovo, perchè assente allora da Bari.

Il dirsi però non essersi consegnato il corpo del Santo all'Arcivescovo, perchè assente da Bari, è inverisimile, perchè ciò non escludeva di certo potersi consegnare al Capitolo, e tenerlo nella Cattedrale finchè il nuovo Tempio si fosse edificato; quindi l'essersi consegnato ad Elia Abate Cassinese indipendente ed esente dall'Arcivescovile giurisdizione, chiaro si conosce non essersi voluto positivamente consegnare all'Arcivescovo: nè mai egli perciò ed il suo Clero ottennero un sì prezioso deposito. Or se ciò è certo e chiaramente si conosce, come può dirsi essersi edificata la Chiesa in un luogo appartenente all'Arcivescovo stesso?

In secondo luogo in quanto ai vantati Diplomi è osservabile che se vera fosse stata la donazione della Corte del Catapano fatta ad Ursone da Roberto Guiscardo e da Ruggiero suo figlio, di certo non

avea egli bisogno della conferma di Costanza dopo trent' anni di possesso. Se questo luogo era già suo, e dedicato a S. Niccola, non abbisognava di novella concessione. La premura manifestata dall' Arcivescovo di quel tempo di ottenere il Diploma da Costanza, come dal proemio dello stesso si raccoglie, fa conoscere o che quelli antecedenti non esistevano, o per lo meno non erano di quel tenore che si vogliono dare ora ad intendere; mentre questi neppure furono esibiti alla stessa, e leggendosi per intero il vantato Diploma in Ughellio al Tomo VII dell' Italia Sacra col. 615 tanto si conosce: e fu facile quest' ultimo ottenersi da una donna che, mossa dalla divozione verso del Santo, e dalle istanze di un Arcivescovo, nella pura ignoranza credè di confermargli la voluta concessione, nulla sapendo essere la Basilica indipendente dallo stesso.

Se poi per la Corte del Catapano donata ad Ursone, si vuol intendere il luogo dove fu edificata la Chiesa di S. Gregorio che come contigua fu pure aggregata a S. Niccola nel 1306 con tutt' i solenni voluti dalla legge, siamo allora d' accordo col nostro contradditore, ed usciamo da ogn' imbarazzo.

Ma qualunque sia il tenore de' vantati Diplomi, e quale fosse stato positivamente il Locale che si di-

ce donato all' Arcivescovo, la Bolla di Pasquale II. del 1106 ci dà chiaro a conoscere essere stato questo nel 1089 tuttavia proprietà del Principe che lo concesse per la edificazione della Chiesa, ivi dicendosi: *Basilica constructa in loco videlicet juris publici per Ducis Rogerii Chirographum dato.* Che se fosse divenuto primà, come si pretende, proprietà tutta della Mensa, non si potea così facilmente togliercela, nè consta che l' Arcivescovo ne avesse disposto, se pur da se solo il potea. Ma poi considerando ch' esiste nella stessa Chiesa la Lastra di piombo del 1139, in cui è scolpito Ruggiero che si finge incoronato da S. Niccola, ogni dubbio è dileguato, dinotando tale iscrizione incastrata da secoli nello Architrave dell' Altare maggiore della Chiesa la Regia proprietà della medesima.

Comunque però da talun' Istorici non Cronisti di quel tempo si sia preteso che il detto Ruggiero (ch' è il secondo, diverso dal primo Ruggiero figlio di Roberto Guiscardo) si fosse incoronato in Bari, prendendo argomento da tale iscrizione, quando lo era già in Sicilia; è però certo che quì venuto nel 1139, avendo conquistato questo Regno, e pacificatosi con Innocenzo II, entrò in Bari dopo averlo espugnato, siccome avvisano tanti Cronisti rapportati dal Muratori, e specialmente dal Padre de Meo nel Tometto X.

della sua Storia Critico-Diplomatica, che ne avvisa tante circostanze, e trascrive ancora la convenzione seguita col detto Sommo Pontefice; e quindi si ritrova perfettamente corrispondente la detta iscrizione del 1139 ch'è quella appunto che deve attendersi secondo le Leggi, ed autorità de' Dottori citate nella nostra memoria, e che esclude ogni dubbiezza in contrario prodotta, senza doversi tenere alcnn conto di coloro, che hanno scritto secondo le proprie passioni, e non con quella indifferenza che sempre si deve avere quando si narrano i fatti avvenuti in epoca remota: tanto ciò vero che lo stesso autore dell'esame contro i Privilegii di S. Niccola dove ha creduto scritto a favore dell'Arcivescovo, lo ha volentieri accolto, e dove nò, lo ha rigettato, come fra gli altri ha fatto sull'autorità del P. Beatillo, Scrittore deferente piuttosto allo stesso Arcivescovo.

Le donazioni dei beni che si dicono poi fatte dagli Arcivescovi a S. Niccola non sussistono affatto, giacchè qnanto ha posseduto, e possiede la Real Basilica sono largizioni de' Sovrani da tempo in tempo fatteli, o proprj acquisti. Altronde non poteano gli Arcivescovi disporre sì volentieri de' beni della loro Mensa; e qualora fosse vero che alcune volte avessero donato, sono state le donazioni di cose mobili, o siano

Arredi Sacri, come sempre è avvenuto, ed avviene per divozione de' Fedeli verso del Santo: e tutti sanno infatti il prezioso Tesoro di S. Niccola anche de' tanti giojelli che ha esistito sino al 1799, e che simile non vi era nel Regno.

Stabilito adunque così per indubitato che il fondo dove nacque, e fu edificato il magnifico e superbo Edifizio di S. Niccola, *erat juris publici*, di proprietà di Ruggiero cioè che glie lo concesse, fa mestiere ora venire al tenor della Bolla di Pasquale II del 1106, dell' autenticità della quale non lice dubitarne, come l'istesso avversario non ne dubita. Con la stessa senza dubbio veruno fu concesso alla Real Basilica la totale esenzione dalla giurisdizione Arcivescovile, cheche ne dica in contrario l' assunto difensore dell' Arcivescovo nella sua voluminosa scrittura. I modi come i Sommi Pontefici han soluto rendere libere ed immuni le Chiese dalla giurisdizione dell' Ordinario, noi l' apprendiamo dal dotto Barbosa de offic. et potest. Episc. allegat. 123 n. 15 ad 20, e dal Tamburrini de jur. Abbat. et Praelat. *Nullius* quaest. V. tom. 1. Essi concordemente ci dicono che la esenzione emerge *vel ex verbis expressis in Bullis, vel per verba aequipollentia :* e spiegando il secondo modo ci dicono:

1. Si Pontifex dicat in privilegio Ecclesiam NN. ESSE DIVI PETRI SIMPLICITER, vel cum censu, tunc exempta habetur.

2. Si Pontifex dicat AD ROMANAM ECCLESIAM SPECTARE IMMEDIATE, vel simpliciter PERTINERE, pariter exemptam fore.

3. Si Pontifex in privilegio ponat Ecclesiam aliquam SUB PROTECTIONE, VEL TUTELA S. SEDIS, exemptam pariter esse, quia sub nomine TUTELAE sive submissionis Papae QUISQUIS LOCUS EXIMITUR A JURISDICTIONE ET POTESTATE ORDINARII ABSOLUTE. Privilegium enim est privata favorabilis Lex, et est de ejus natura, ut verba sint OPERATIVA, specialiter quando non per ACCIDENS, sed quando gratia et intentio Pontificis fundetur OBJECTIVE in aliquam Ecclesiam. Or non è egli forse chiaramente espresso nella Bolla di Pascale II. *Nos eandem domum sub tutela Apostolicae Sedis accipimus*, e più appresso *sicut per Romanum Pontificem primae consecrationis suscepit exordia, sic sub SEMPER Pontificis tutela et protectione persistat?* E ciò non fu detto *per accidens* ma *objective*, perciocchè dopo pochi anni dalla costruzione del Tempio fu diretto il privilegio, e perchè *per Romanum Pontificem primae consecrationis suscepit exordia.*

Il quarto mezzo che questi valenti Canonisti ci

additano per dirsi esente una Chiesa dalla potestà dell' Ordinario, si è quando s' indica la minaccia *nec Episcopus, nec Praesbiteri aliquid molestiae Ecclesiae ante-dictae inferant.* E tanto pur si osserva espresso nella Bolla di Pascale II, con la quale genericamente si vietò agli Arcivescovi e Vescovi (come nella specie è da intendersi a quello di Bari) l'esercizio delle censnre Canoniche contro la Real Basilica, dicendo non essergli *lecito* ciò eseguire ; ed ogni controvenzione sicuramente importa nullità perchè *contra leges contra statuta Pontificis*, e quelle cose che fansi *contra leges pro infectis habenda sunt.* (Cap. 44 de reg. jur. in 6.°) Anzi vi si osserva di più nella Bolla in esame la *clausola comminatoria* per dar più vigore alla stessa, e mostrare la persistenza dell'animo del Pontefice in esentare la Basilica, perciocchè egli dice che privava di dignità, e di onori, anzi *scomunicava* quel Principe, quel Vescovo, quell'Arcivescovo etc. che attentasse di *contravvenire* a ciò che avea a quella Chiesa conceduto.

Il nostro avversario però sostiene che la sola facoltà di punire le colpe lievi de' Canonici di S. Niccola sia conceduta al Priore, e nulla più; ma se tutt' altro mancasse, questo da se solo non dimostrarebbe forse la non dovuta soggezione all' Arcivescovo,

perchè si dice *sine contradictione Episcopi?* Ma quel che dimostra maggiormente il torto dell' Arcivescovo stesso si è che il Pontefice disse: *Si qua vero in vos gravior querela emerserit, Nostrae seu successorum Nostrorum Audientiae reservetur,* il che importa sicuramente che, intendendosi quel *vos* sia il Priore e 'l suo Clero, sia anche l' Arcivescovo ed il Priore, qualunque quistione tra loro che avesse potuto nascere, non era da esaminarsi dalla Curia Metropolitana, ma direttamente dalla S. Sede: quindi manifestamente n' emerge non esser soggetto il Priore all'Arcivescovo, neppure come i Suffraganei al Metropolitano, ma che siano *duo Praelati, praeter ordines, omnino pares.* E non è questa la esenzione la più speciosa che possa immaginarsi! Vi è che ridire in contrario? Ma passiamo oltre.

All' epoca de' successivi Re Svevi tanto si fonda l' avversario sul Diploma specialmente di Federico II dell' epoca del 1243; ma a ben considerarlo, dallo stesso si rileva anzi confermato il Regio Patronato di S. Niccola, non già di quella semplice protezione che sempre li Sovrani in questo Regno per la Cattolica Religione hanno avuta, e che si deve di continuo avere generalmente per tutte le Chiese senz' alcuna eccezione, ma bensì speciale specialis-

sima; tanto ciò vero che in quello precedente del 1215 dopo di aver lo stesso Federico detto di non riceversi al servizio di S. Niccola Sacerdoti della Chiesa di Bari, e dopo confermati i privilegj: *Recipientes*, vi dice ancora, *ipsam Ecclesiam Sancti Nicolai sub nostra speciali protectione et tutela* che di certo non volle intendere quella universale che indifferentemente avea per tutte le Chiese. E se lo stesso Federico coll'altro Diploma del 1243, addotto dall'Avversario, prescrisse di non dovere il Priore prendere ingerenza per li Parrochi, e dritti Parrocchiali ch'erano, e doveano essere attribuzioni dell'Arcivescovo, questa stessa eccezione appunto dinota, che il Priore di S. Niccola col suo Clero era esente, ed immediatamente soggetto alla Santa Sede in tutt'i diritti d'immunità, senza doversi ingerire nei Parrocchiali; perchè se all'Arcivescovo fossero stati sottoposti, come ora si dice, non vi era bisogno che foss'egli ricorso al Sovrano per far dichiarare di non dovere il Priore attribuirsi quello, che assolutamente si appartenea a lui come Ordinario di Bari, e della sua Diocesi.

Collo stesso Diploma del 1243 dunque, dopo essersi da Federico II dichiarato che la Real Basilica di S. Niccola: *cum nonnullis privilegiis a no-*

bis facta est nostra Cappella, et sub speciali protectione Regum Siciliae fuit; e che il Priore si avea appropriati alcuni dritti *contra jura Parochialia, et debitae subjectionis*, la quale deve intendersi riguardo alla sola cura delle anime ch'era propriamente attribuzione dell' Arcivescovo di Bari, si termina col dire: *Reservantes nobis tantum jura protectionis specialis, et Cappellae nostrae, Prioratus providentiam, et reddituum omnes rationes, quibus in rebus nullum jus, vel Canonem Archiepiscopos habuisse certum est.* Se dunque era allora S. Niccola: *Nostra Regia Cappella, et nullum jus et Canonem*, ossia ninn dritto, verun dominio, ed ingerenza, avessero potuto avervi gli Arcivoscovi, la esenzione è manifesta. Tutto lo scopo di tal Diploma in somma si fu di vietare al Clero Regio di S. Niccola l'ingerimento negli affari Parrocchiali di competenza dell' Arcivescovo, che se ne dolse presso del Principe Patrono.

Se però alla epoca dei Re Svevi fosse stata per lo Spirituale non assoluta la esenzione della Reale Basilica, e del di lei Priore, come si pretende per parte dell'Arcivescovo (il che non si concede), succeduti indi che furono al dominio di questo Regno i Re Angioni, i documenti della piena esenzione sono tali e tanti che non ci è che argomentare in con-

trario, comunque l'Avversario ne abbia taciuti alcuni, ed alterato il senso degli altri a seconda delle proprie vedute.

Pria però d'inoltrarci alle ulteriori risposte, non sarà fuor di proposito far marcare di non sussistere affatto, siccome si è asserito, che durante la dominazione Angioina la Santa Sede fosse stata in una continua agitazione, e specialmente per la Fazione Guelfa e Ghibellina; e per cui si vorrebbero dare ad intendere quasi che supposte le quattro Bolle di Clemente IV. Chi non sa che Carlo I. di Angiò avendo col favore della Santa Sede conquistato questo Regno nel 1265, e che essendo già allora Pontefice il suddetto Clemente ch'era Arcivescovo di Narbona, e nativo della Provenza appartenente pure al suddetto Carlo, facile era fra essi loro la corrispondenza? E siccome in tempo de' Svevi erano state alcune Chiese private di beni, così si comprende il perchè lo stesso Sommo Pontefice scrisse espressamente al Vescovo di Albano Legato Apostolico in questo Regno nel 1267 di procurare la restituzione di quei di S. Niccola, dichiarando in sulle prime essere la detta Chiesa *nullo medio ad Romanam Ecclesiam pertinentem*.

Riguardo poi alla fazione Guelfa, e Ghibellina

tutti gl' Istorici ci fanno sapere di sicuro, che se questa tenne per tanto tempo agitata l'Italia, questo Regno ne fu assolutamente esente per la presenza appunto de' Sovrani Angioini per il corso di quasi due Secoli colla di loro continua dimora quì sempre tranquilla sino all' epoca di Giovanna I.ª, in cui cominciarono i disturbi in Famiglia; e che giammai furono agitati da rivoluzioni de' Popoli, le quali sono tutto diverse dalle guerre tra Sovrani, onde tante Leggi si poterono da essi emanare, le quali sono rapportate da tanti nostri Scrittori, e specialmente dal Giannone, e Grimaldi.

A differenza dunque dell' epoca della dominazione Sveva, la Santa Sede che avea procurata la venuta degli Angioini, fu sempre di accordo cogli stessi, anche quando per tanto tempo risedè in Avignone, e dove, perchè ben tranquilla, furono emanate tante disposizioni generali, e specialmente quella importantissima di Giovanni XXII per le riserve Pontificie che alla Dateria tanto profitto recò, come avvisa fra gli altri Gio: Villani Istorico Fiorentino; e fratello del Tesoriere Pontificio, citato anche dal Mutori.

Sul proposito pure di queste Bolle di Clemen-

te IV il difensore dell' Arcivescovo ha voluto dire che queste debbano supporsi ancora apocrife, perchè giusta l' autorità del Beatillo, e del Lombardi in quell' epoca il Priorato di S. Niccola non era occupato da alcuno, e quindi non potevano diriggersi ad un Priore che non esisteva. Ma prima di ogni altro noi rispondiamo che in quanto al Beatillo, egli stesso ci fa conoscere, come dice, ch' era poco inteso delle epoche dell' ascenso, e della morte dei Priori di quei tempi; ed in quanto al Lombardi, questo dice che *Salvio Prete fu dichiarato Priore nell' anno 1219, qual posto occupò per molti anni, e che Berardo Caracciolo fu dal Re Carlo I. d' Angiò dopo qualche tempo di vacanza assunto al Priorato nel 1269*. Or le Bolle in esame portano la data di Febbrajo 1267, quindi potevano esser dirette a Salvio, perchè Berardo non si dice essere asceso al Priorato nel 1269 dopo molti anni, ma dopo *qualche tempo di vacanza*, e perciò Salvio poteva esser ancora vivente al principio del 1267.

Inoltre si fa osservare che queste Bolle non sono dirette a persone che fossero nominate, ma bensì al Priore che poteva anche intendersi colui che ne faceva allora le veci. E non sarebbe cosa presumibile che queste Bolle si fossero foggiate, come si lascia

dire l' avversario, perchè non si sarebbero formate con una data corrispondente ad un' epoca di vacanza, come si pretende. Ma attese poi le posteriori Bolle di Bonifacio VIII e di Clemente V rapportate anche da Ughellio, con le quali fu dichiarata la esenzione della Real Basilica, e di doversi perciò considerare *Nullius*, è superflua ogni ulteriore discettazione sulle precedenti Bolle di Clemente IV.

Che poi non tutte le Bolle siano trascritte nel Bollario Romano, non deve recare alcuna meraviglia, perchè disposizioni particolari, e non generali; e se tutte le Bolle e Rescritti Pontificii si fossero trascritti, o potuti trascrivere, raccogliendoli, non pochi Tomi, ma una Libreria intera ne sarebbe occupata, potendosi degli stessi a questo proposito quasi dire per similitudine quel che S. Giovanni Evangelista disse de' miracoli di *Gesù Cristo* Cap. XXI. n. 25. *Sunt autem et alia multa, quae fecit Jesus, quae si scribantur per singula, nec ipsum arbitror mundum capere posset eos, qui scribendi sunt, libros.* Ma a noi pure basta che queste Bolle siano citate da alcuni antichi Scrittori; e possono dirsi menzionate nei diversi Diplomi dei Sovrani per toglier di mente all' Arcivescovo, ed al suo difensore ogni supposta

invenzione, e non veracità, la quale giammai per lo passato è stata messa in dubbio.

Durante la dominazione Angioina adunque divota sempre verso la Santa Sede, si osservano le tante Bolle trascritte nel nostro Sommario. Tutt' i Cronisti del tempo, e seguentemente gli Scrittori imparziali, come sarebbero fra gli altri lo Storico Siciliano Fazello Libro 9, Massilla delle consnetudini di Bari, e Tommaso Costo nella sua Apologia istorica stampata nel 1613 accennano con più, o meno circostanze, che rilasciato che fu Carlo II da prigioniero, ch'era stato in Messina, dal Re Pietro d'Aragona per la mediazione specialmente della Regina Costanza che dimorava in Sicilia, avendo avuto per fermo che la sua liberazione era stata per intercessione di S. Niccola, gli profuse tanti tesori, e freggiò la sna Chiesa di molte prerogative, onde ne avvenne di poi quanto non si è potuto negare dallo stesso Contraddittore che ha trascritto nella sua memoria il Diploma del 1304 soltanto, trasandando però quello del 1301, che pure esiste, ma che non gli gradiva; spiegando però a sno modo di pensare il tenore di quello non solo, che anche delle Bolle di Bonifacio VIII per dare ad intendere che la giurisdizione Spirituale non competà al Priore in alcun modo, tuttochè in quella del 1295

diretta al Cardinale Longo come Priore di S. Niccola, cui fu unita la Chiesa di Tutt' i Santi, avesse il detto Sommo Pontefice disposto di esercitarsi in perpetuo *in utrisque* SPIRITUALITER, *et temporaliter curam, jurisdictionem, et administrationem.*

Sul proposito di questa Bolla di Bonifacio VIII per parte dell' Arcivescovo si è voluto osservare che in essa il Priore vien chiamato *Rector* della Chiesa di S. Niccola, e che decretata la unione della Chiesa di tutt' i Santi anche vien additato con tal nome; e ciò appunto per non *nobilitare* la condizione del Priore, perchè il nome del Rettore è proprio de' Ministri inferiori soggetti alla potestà dell' Ordinario. Ma spiegazione siffatta della parola *Rector*, usata in questa Bolla, va al di là del suo significato. La parola *Rector* viene sicuramente *a regendo*, e Bonifacio VIII coll' unire la Chiesa di tutt' i Santi alla Basilica di S. Niccola ch' era la principale, non dovea dire *Unus Prior*, ma bensì *Unus Rector* come disse, perchè il Cardinale Longo che *reggeva*, come Priore, S. Niccola, dovea reggere anche quest' altra Chiesa che andava ad unire, non già come semplice Rettore, ma pure come Priore. E si consideri che il Sommo Pontefice non parlava ad un Prete semplice, o ad un Parroco, bensì ad un Cardinale di S. Chiesa: e pote-

va esser questo un Curato semplice, un Ministro inferiore? Ma sarebbe strano l'intrattenerci su questa discettazione di parola, quando noi abbiamo che lo stesso Bonifacio VIII colla seguente Bolla del 1296 espressamente lo chiama *Priore*, e *Priore* è sempre qualificato, e riconosciuto in tutte le innumerevoli Bolle Pontificie dalla prima all' ultima, e con tutte le prerogative di Prelato indipendente dall' Arcivescovo.

Colla nostra memoria, ove sono nel Sommario trascritti li suddetti Diplomi, e le contemporanee Bolle, nelle quali sta pure espresso il *nullo medio ad Romanam Ecclesiam* come una base certa, ed indubitabile, abbiamo fatto conoscere ad evidenza che Carlo II di Angiò procurò dalla Santa Sede pria tutte le facoltà onde consolidare la qualità di *nullius* della sua Reale Basilica, e poi renderla tale; giacchè col Diploma del 1.° Dicembre 1301 lo stesso Rè Carlo II, non sognando di certo, dichiarò che oltre al temporale (ch' era già suo proprio) avea proccurato d' impetrare dalla Santa Sede lo Spirituale. E perciò coll' altro suo tanto famoso Diploma del 1304 dichiarando espressamente nel suo principio che la Chiesa di S. Niccola gli appartenea *pleno jure* (espressione che secondo il testo Canonico, e senti-

mento di tutt' i Dottori Canonisti dinota anche la spirituale giurisdizione a lui assolutamente concessa) potè da se solo costituire quel Clero di cento Individui oltre del Priore spiegandosi a questo modo : *Sint in ipsa Ecclesia centum Clerici, non computato Priore, CUJUS INSTITUTIO ad nos spectat, de quibus sint quadraginta duo Canonici . . . Dictorum autem tam Prioris, Thesaurarii, Cantoris, et Subcantoris, quam medietatis reliquorum Canonicorum ipsorum institutio et Canonicatuum eorumdem collatio ad nos spectant et eas nobis, et nostris heredibus, et successoribus in ipsa Ecclesia perpetuo retinenus. Ita quod ipsis vacantibus quoquomodo in Romana Curia, vel alibi eas libere conferamus, quibus voluerimus. Alterius vero medietatis Canonicorum, et Praebendarum, et Beneficiorum aliorum omnium collatio pertineat ad Priorem.*

Se Carlo II. non avesse avuta concessa dai Sommi Pontefici la facoltà piena nello Spirituale, non avrebbe di certo potuto costituire un Clero Ecclesiastico nelle forme, come lo costituì, ed arrogarsi quello ch' era di attribuzione soltanto della potestà Spirituale Suprema della Santa Sede, giacchè della potestà temporale era solo il poter fondare dotare e sopradotare la Chiesa di tanti beni, come già avea

fatto e non già riserbarsi in *perpetuo* la collazione della metà de' beneficj e dignità, e l'altra metà riserbarla esclusivamente al Priore, senza poter aver mai luogo le riserve Pontificie nelle vacanze.

È benanche poi notevole, che gli Stabilimenti che si osservano nel detto Diploma del 1304 sono Stabilimenti di Disciplina Ecclestiastica fatti non già per la facoltà temporale che avea Carlo II. come Principe temporale, ma bensì per la Spirituale. Tutti sanno che anche le tante Collegiate da tempo in tempo erette in questo Regno, e che sono senza dubitazione alcuna di qualità Ecclesiastica, non potrebbero sussistere senza delle Bolle Pontificie, le quali sono i titoli legittimi della di loro erezione in titolo Ecclesiastico: ed in materia poi di Beneficii de' Privati di qualità Ecclesiastica si sono sempre considerati tali, e lo sono sempre e quando consti del Decreto di erezione in titolo, e dove questo mancasse il Beneficio è assolutamente di qualità Laicale, e propriamente Cappellania; anzi un tempo per le disposizioni notissime della già Real Camera di S. Chiara dichiarati semplici Legati Pii col solo obbligo ai Patroni di farne adempire i pesi; e perchè qnesti non si adempivano, perciò colla Legge del 1798 fu ai Patroni inibita l' appropriazione de' beni.

L' Arcivescovo col suo difensore tuttochè dovrebbon' esser convinti di avere la Reale Basilica tanti validi documenti per la sua assoluta esenzione, e di essere per lo spirituale soggetta immediatamente alla Santa Sede, han voluto però dire che quel *nullo medio ad Romanam Ecclesiam* che si osserva nelle diverse Bolle di Clemente IV, e Bonifacio VIII sia da considerarsi come una narrativa delle parti; ma non è affatto così, poichè tale condizione è di proposito dichiarata nel principio delle stesse Bolle, e non già *ut dicitur, ut asseritur:* e questo si osserva soltanto dove si fossero asseriti fatti non noti, o che avessero potuto altri pregiudicare, essendo stato sempre tale lo stile della S. Sede, come lo è tuttavia.

Ed a tal proposito è veramente notabile che lo stesso Bonifacio VIII riconobbe la esenzione della Basilica di S. Niccola dalla giurisdizione dell' Arcivescovo, quel Bonifacio VIII noi dicevamo che diede la norma per la interpetrazione delle Bolle con la Decretale *Si Papa Cap. X de privileg. in 6.*, rapportata ancora dall' Avversario nella sua allegazione.

Or se egli è certo che siccome al Sommo Imperante è permesso di dettar leggi, e perciò *eas interpetrari solo dignum imperio esse oportet*, come disse

Giustiniano nella *L. 22 Cod. de Legibus*, è evidente altresì che niuno può meglio intendere e spiegare la suddetta Decretale che lo stesso Bonifacio che ne fu l'autore, e niuno meglio di lui poteva conoscere la esenzione della Basilica di S. Niccola dalla giurisdizione Arcivescovile: e se ha detto nelle diverse sue Bolle che questa Basilica *nullo medio* era soggetta alla Santa Sede, dovea conoscerne certamente la esenzione, più di quello che ne conosce l'Arcivescovo di Bari, e l'autore della sua difesa.

Il quinto modo additatoci dagli stessi Canonisti Barbosa e Tamburrini, da noi di sopra rapportati, si è quando nella Bolla si dica: *Plene vel libere tibi NN. pertineat.* Or nella Bolla appunto di Bonifacio VIII del 1296 diretta al Re Carlo II. d'Angiò si osserva espresso che concedendogli la facoltà di unire le altre chiese a quella di S. Niccola *nullo medio ad Romanam Ecclesiam pertinentem*, per tale unione a lui si appartenevano *libere et pleno jure.* Se ne potea dir di più? Dopo tutto questo la esenzione di S. Niccola può esser soggetta a quistione? *Cum in verbis* (dice la *L. 25 ff. de legat. 3.*) *nulla ambiguitas est non debet admitti voluntatis quaestio.*

Tanto poi è vero che lo stesso *nullo medio* è stato scritto di proposito che colla Bolla del 1267

diretta al Vescovo di Albano Legato Apostolico in questo Regno, senzachè vi fosse stata richiesta del Priore, o del Capitolo, vi si dice che dovendosi per effetto della convenzione con Carlo I. di Angiò restituire alle Chiese i beni tolti in tempo de' Svevi, avesse esso Legato proceduto a far restituire quelli tolti alla Chiesa di S. Niccola dicendo questa *ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentem*; e quindi quanto si è in contrario escogitato non sussiste affatto, e le dottrine rapportate non sono nè punto, nè poco adattabili al caso.

Ma è marcabile poi veramente la Bolla precedente di Gregorio IX dell'anno 1239, con la quale il Pontefice concesse all' Arcivescovo di conferire i beneficii devoluti alla S. Sede, ma disse espressamente: *Excepto Prioratu Ecclesiae Sancti Nicolai*, con che si volle dire senza dubbio che non era sotto la giurisdizione di esso Arcivescovo e non potea prendervi ingerenza veruna.

Sullo stesso proposito di volersi sottoposta la Reale Basilica nello Spirituale all'Arcivescovo, come Ordinario, si è voluto far menzione della Chiesa Arcipretale di Altamura trascrivendo il Diploma di Federico II. del 1232, la Bolla Pontificia d' Innocen-

zo IV. ottenuta indi dall' Arciprete confermativa di quello, e l'esame dipoi fattone dal Vescovo di Gravina quando si portò ivi colla Santa Visita; ma però senza riflettere che il caso della nostra Real Basilica è ben diverso, giacchè Federico II. avea da se solo senza l'autorità della S. Sede fatta quella disposizione di esenzione di Altamura dal Vescovo di Gravina, cui si appartenea, e che perciò occorrea necessariamente la Sanzione del Sommo Pontefice che si procurò dopo dall' Arciprete. E non deve poi recare alcuna meraviglia che il Vescovo di Gravina, cui non era giuridicamente noto, anzi gli era ignoto l'avvenuto distacco di quella dalla sua giurisdizione, avesse voluto per regolarità del suo officio esserne *in Sancta Visitatione* informato. Ma pure è da sapersi che al tempo di Carlo II. di Angiò il Vescovo pretese avervi dritto, e che non ostante la seguita convenzione nel 1301 per opera dello stesso Re coi Ponteficali rimasti fermi in persona dell'Arciprete, i Vescovi successivi non cessarono di volervi rappresentare dritti, e di volerla specialmente visitare in vigore di provvisioni ottenute da Roma; e che in tempo poi di Filippo III. fu non solo l' Arciprete col suo Clero, ma anche il Comune intero di Altamura colle censure fulminato dal Vescovo di allora e coll'inter-

detto di molti anni, come avvisa Chioccarelli nella narrativa che fa de' documenti sistenti nell' Archivio Generale del Regno, e che due secoli e più dietro furono richiamati nelle Spagne. Quindi a che tale menzione?

Senza estenderci d'avvantaggio sulla esenzione di S. Niccola dalla giurisdizione dell' Arcivescovo anche in *Spiritualibus* ci basta solo il far marcare, tuttochè sia una ripetizione, che sebbene Carlo II di Angiò per quanto egli stesso dichiarò col Diploma del 1301 si avesse fatto concedere dalla Santa Sede tutte le facoltà Spirituali, e per cui nel 1304 potè costituire la sua Reale Basilica nella forma attuale di assoluta esenzione dalla giurisdizione dell' Arcivescovo, e di potersi perciò considerare il Re come Legato della Santa Sede, si osserva pure che il Priore, e Capitolo di S. Niccola per una maggior cautela ricorsero alla Santa Sede per la conferma delle donazioni, unioni, libertà, immunità, dritti, e giurisdizioni tutte concesse dal detto Re coi diversi privilegii; ed il Sommo Pontefice Clemente V colla sua Bolla del 1308 nel tempo stesso che tutto approvò e confermò *ex auctoritate Apostolica et ex certa scientia*, soggiunse dicendo. *Supplentes de Plenitudine potestatis omnem juris defectum, si quis in praemis-*

sis, vel eorum aliquo forsitan extitisset. Val quanto dire che la conferma fu piena di tutti gli antecedenti sì spirituali che temporali concessi dal Re Carlo II alla sua Reale Basilica; e che dove il Re non si fosse bene espresso suppliva egli il Sommo Pontefice colla pienezza della sua Suprema Potestà.

Crediamo infatti l'additare su tal proposito come questa conferma appunto *ex certa scientia* de' Sommi Pontefici viene spiegata dal dotto Canonista Abate Palermitano nel Tom. V Cap. I de confirm. util. vel inutil. al n. 7. dicendo: *Confirmatio* EX CERTA SCIENTIA *quandoque operatur majorem effectum: nam si quis juste non possidebat, incipit juste possidere, unde solet Papa apponere clausolam: supplentes de plenitudine potestatis omnem juris defectum, et sic invalidum facit validum.* Quindi se tutto mancasse per S. Niccola, questa sola Bolla sarebbe bastevole a dichiararne la esenzione dalla potestà dell'Arcivescovo. E tale è stato il modo di giudicare anche dei Tribunali: in effetti in una Decisione della Ruota Romana del 26 Novembre 1632, rapportata dal Tamburrini al Tomo III fol. 306, nettamente si dice: *Ubi agitur de confirmatione aliqua facta a Pontificibus, cum clausula* EX CERTA SCIENTIA, *efficitur, ut quae valida erant, approbentur; quae valida non erant,*

recipiunt robur; et quae nullam habent relationem ad ea quae praecesserunt, de novo conceduntur. Da spiegazione siffatta della Ruota Romana a chiare note si conosce che la conferma della immunità ed esenzione di S. Niccola fatta da Clemente V non ammette dubio veruno. Ma pure tutto ciò non è sufficiente per l' Arcivescovo , e si ricorre a sofismi per attenuarne, se non altro, il tenore ivi espresso, e si vorrebbe insomma che tutta la giurisdizione del Priore rappresentante il Re Patrono , e Legato nato della Santa Sede fosse di sedere nel Coro , ed attendere al buon' ordine soltanto della Reale Basilica nell' adempimento della Officiatura.

Tante altre Bolle vi sono posteriori , ed alcune si osservano trascritte nel nostro Sommario di Clemente VI, Paolo III , e Pio V, delle quali il Contraddittore anche s' incarica, e dubitando di qualcuna per argomenti insussistenti si conchiude essere le stesse tutte insignificanti , e perchè non contengono alcuna positiva concessione di esenzioni. Ma quale concessione novella si dovea avere , se tutto era preesistente , e le petizioni erano di conferma e dichiarazione di tutto ciò che si trovava già concesso , onde maggiormente illustrare un sì tanto celebre Santuario? Ciò che era proprio poteva per avventura diver-

nire anche proprio per la seconda volta? Fin dagl'Instituti s' impara: *quod proprium est, amplius ejus fieri non potest.* (Instit. de Legat. §. 10, et de act. §. 14.) La Reale Basilica ritrovandosi fornita di tutte le prerogative *nullius* se ne presentarono da tempo in tempo dal Priore e Clero le suppliche a' nuovi Pontefici, siccome si usava anticamente, esponendo le attribuzioni libere ed esenti dalla giurisdizione dell' Arcivescovo, e tanto era sufficiente che fu in tutte le Bolle, compresa quella di Pio V dopo del Concilio di Trento, espressamente detto di confermarsi *omnes libertates, et immunitates.*

Pria però di terminare questo Capo, conviene rispondere alla spiega che il difensore dell' Arcivescovo ha voluto dare ancora alla Bolla di Pio VII del 1818 *De utiliori*, assumendo che se furono abolite tutte le altre Badie, e rimasero conservate soltanto quelle di Altamura e S. Niccola *in exercitio eorum jurium, quibus legitime, et canonice gaudent,* pure niente loro si diede di più; e le attribuzioni del Priore perciò di S. Niccola rimasero limitate tra i cancelli medesimi, nei quali erano prima del detto anno 1818. Ma quì cade la stessa risposta data prima che S. Niccola non abbisognava di novella concessione oltre quelle già preesistenti; e nè l' oggetto di questa Bolla

fu di concessione, ma bensì di conservazione di ciò che già avea. E non è veramente cosa sorprendente, e maravigliosa il vedersi la nostra Real Basilica riconosciuta, e conservata nei suoi dritti nella quasi abolizione di tutte le Prelature *Nullius* di questo Regno!

La conservazione adunque ed il riconoscimento della Prelatura *Nullius* di S. Niccola in tale circostanza, dimostra a chi ha fior di senno la piena esenzione da qualunque giurisdizione Arcivescovile, e di doversi mantenere in quei dritti legittimi e canonici che pria godeva, e gode tuttavia; e di potersi fare reintegrare in quegli altri, dei quali non gode, e che ha dritto di revindicare.

CAPO II.

SU I PRETESI DECRETI DI ROMA DEL 1580, E 1614, E SULLA PRETESA CONVENZIONE DEL 1628

Si dice per parte dell' Arcivescovo che qualunque sia il tenore di tante Bolle, e Diplomi di facoltà concesse, secondo lui, ben ristrette, e non estese come si sostengono dal Priore, pure quanto sia avvenuto dal Concilio di Trento in quà sia, se non altro, per esso Arcivescovo giusto titolo a poter' eser-

citare sulla Reale Basilica di S. Niccola e suo Clero tutte le facoltà spirituali come Ordinario, all'infuori soltanto del temporale; e tutto l' appoggio si fa sul Decreto di Roma del 1680, col quale restringendosi, quanto più si potè, lo spirito e tenore della Bolla di Pasquale II, e tenendosi poco conto delle due dichiarazioni dell' Arcivescovo Grisone del 1300, e dell' Arcivescovo Puteo del 1571 si accordò all' Arcivescovo quello che dimandò.

Comunque però si fosse allora contr' ogni aspettativa secondato l' Arcivescovo senza tener presenti i tanti altri legittimi titoli di esenzione della Real Basilica, è da riflettersi che questa dichiarazione della Sacra Congregazione fu emanata *parte inaudita* del Priore che non ancora era comparso di persona in Roma, quindi nulla da se stessa intrinsecamente, perchè la pronunziazione non fu precedente l'esame ed il calcolo dell'azione e della eccezione: allora si ha il vero giudizio, e la decisione è completa, quando emana da giudice competente, ed avvi *legitima causae disceptatio*. Tutto ciò manca nel Decreto in esame. Ma tal Decreto poi ebbe almeno per avventura la sua esecuzione? No: anzi fu contradetto da quanto Chioccarelli contesta coll' accennare le operazioni del Priore allora Oliva, e le disposizioni di Filippo II perchè non si fosse pregiu-

dicato il Regio Patronato in tutta la sua estensione, come abbiamo fatto marcare colla nostra memoria.

Per parte dell' Arcivescovo si pretende però che questo Decreto fu riconosciuto dal Sovrano col Regio *Exequatur* che gli fu impartito. Una duplice osservazione in contrario fa svanir quest' assunto. 1.° Domandiamo noi: il Regio *Exequatur* può legalizzar mai una carta intrinsecamente nulla? Un atto fatto contro i dritti di un Sovrano Patrono senza sua intelligenza da un Ministro suo suddito, per inavvertenza forse, può elevarsi mai al grado di legittimità? Troppo a chiare note si vede l'esorbitanza della pretesa legalità di qnest'atto.

2.° Ma facciamo pur omaggio al vero, e non sperdiamoci in superflue discettazioni. L'*Exequatur* che si vanta dall' Arcivescovo non è mica così esteso come si pretende: in esso vi si osserva e restrizione e clausola eccettiva per alcuni punti, ed assoluta denegazione per l'ultimo che secondo noi è il più importante degli altri, e tutti gli assorbisce, perciocchè si nega espressamente l' intervento del Priore al Sinodo Diocesano. Tutti sanno che a qnesto Sinodo sono tenuti d' intervenirvi gli stessi Vescovi suffraganei ed anche gli Abbati; e tale intervento secondo le dottrine di Benedetto XIV *de Sinod. Dioec.*

importa subordinazione all'Ordinario del Luogo, soggezione alla di lui giurisdizione, ed alle leggi del Sinodo. Or se non deve intervenire in questo Sinodo il Priore di Bari, si ardirà dire essere soggetto all'Arcivescovo, e non già *vere Nullius!* Si potrà dire che il vantato Decreto sia stato esecutoriato nel Regno coll' *Exequatur*, quando vi è questa importantissima denegazione!

Nella nostra Memoria si osservano ancora trascritte così la Dichiarazione dell' Arcivescovo Grisone del 1300, cui era, e dovea esser ben noto quanto avea di recente ottenuto la Reale Basilica da Sommi Pontefici Clemente IV, e Bonaficio VIII, e che reggeva la Chiesa di Bari al tempo appunto del Re Carlo II di Angiò suo Sovrano temporale; come anche l' altra Dichiarazione dell' Arcivescovo Puteo del 1571 posteriore anche al Concilio di Trento, in cui era intervenuto, e che visse in buono stato di salute per tanti e tanti altri anni dopo. E l' una, e l' altra Dichiarazione furono atti solenni spontanei da non potersi affatto caratterizzare, come si assevera, per concessioni; e per cui non occorrea di certo il consenso ed intervento del Capitolo Cattedrale, come vi fu appunto allorchè nel 1306 fu concessa la Chiesa di S. Gregorio contigua alla Reale Basilica, e come vi

fu ancora nelle convenzioni del 1278, e 1478, le quali non sono state neppure attese come l'avrebbero dovuto essere, almeno per parte dell'Arcivescovo, cui molto giovavano.

Da queste spontanee Dichiarazioni adunque che partivano dalla certa scienza e dall'intimo sentimento del cuore di due insigni Prelati di non essere la Reale Basilica a loro soggetta; e dalle stesse convenzioni, non più osservate, nelle quali v' intervenne l'Arcivescovo d' allora e l' intero Capitolo Cattedrale, dovrebbe finalmente l'Arcivescovo odierno col suo difensore apprendere quali sieno le prerogative e le esenzioni del Real Clero e Capitolo di S. Niccola, e quali siano le interpetrazioni da darsi alle tante Bolle Pontificie, ed ai Regii Diplomi, e l' uno e l' altro si persuaderebbero finalmente che: *minime sunt mutanda, quae interpetrationem certam semper habuerunt (L. 23 ff. de leg.)* onde gl' Imperatori Leone ed Antemio a ragione rescrissero *Leges quoque ipsas, antiquitus probata et servata tenaciter consuetudo imitatur et retinet, et quod officiis, curiis, civitatibus, principiis, vel collegiis praestitum fuisse cognoscitur, perpetuae legis vim obtinere statuimus (L. 3 Cod. quae sit longa consuetudo).*

Si dice d' avvantaggio per parte dell' Arcivescovo,

che posteriormente vi fu il Decreto pronunziato dalla Ruota Romana nel 1613, *coram Vorospio*, che pur confessa non essere munito di Regio *Exequatur*, quantunque a suo modo d' intendere non crede ciò essergli di ostacolo, senza però badare alle tante Sovrane disposizioni riguardanti questa materia, rapportate da Gatta nella sua Collezione, ed all' espressa Prammatica del 30 Agosto 1561 Tom. I. tit. 29 *de citation*: dalle quali apparisce il suo torto. Ma non c' imbarazziamo a rispondere su tale assunto che sa troppo di poca conoscenza della Suprema Regalia del Trono; ci limitiamo però a dire che questo vantato Decreto, come anco il precedente, del quale abbiamo di già parlato, non avendo avuto esecuzione, ed essendo emanato in contravvenzione alle tante Bolle Pontificie, ed ai Regii Diplomi, come l' uno e l' altro son contrarii a Disposizioni Sovrane, sono perciò di niun momento.

Si dice parimenti per parte dello stesso Arcivescovo, che finalmente vi fu convenzione nel 1628 che nella sua memoria anche trascrive; ma questa pretesa convenzione è da considerarsi come non esistesse perchè mancante dell' autorità Apostolica non solo, che anche della Sovrana, che furono espressamente riservate, e giammai impartite, e perciò non si è eseguita, nè è da eseguirsi.

Nè vale il ripetere che vi sia stato l'intervento del Collaterale in questa concordia, e perciò solenne, e da attendersi. È a sapersi per fatto che il Re Filippo III nel 23 decembre 1606 (come ci dice Chioccarelli nel suo Tomo 7) ordinò al Vice-Re d'allora che si terminasse la lite tra l'Arcivescovo Caracciolo, e 'l Priore di S. Niccola con concordia, ma che nulla si conchiudesse senza saputa della Maestà Sua. Quindi siegue che nè il Vice-Re, nè i Regii Ministri potevano compromettere i dritti del proprio Sovrano : ed allora siffatta convenzione sarà valida per la parte Regia, com'è nulla per la parte Pontificia, quando l'Arcivescovo ci mostrerà un documento legale dell'assenso e dell'approvazione del Re Filippo III, il quale pure nel 1623 prescrisse di difendersi il Priore di Bari, e di non convenirsi cosa che pregiudicasse la sua Real Giurisdizione su di S. Niccola. Da ciò dunque ad evidenza si deduce che mancando in detta concordia il Pontificio e Regio assenso, questa è nulla; nè il tempo ha potuto convalidarla, perchè *quod ab initio vitiosum est tractu temporis convalescere non potest* (L. 30 ff. de reg. jur.) e perchè giammai il tempo può pregiudicare i dritti imprescrittibili della Corona, e della Sovranità di Napoli, cui S. Niccola *pleno jure* appartiene : ed è

perciò sempre il Sovrano nel dritto non solo di sostenere le prerogative giurisdizionali della sua Reale Basilica, delle quali si è in possesso, ma benanche di revindicare tutte quelle altre, che si sono dall' Arcivescovo appropriate, siccome abbiamo già dimostrato colla nostra memoria del passato anno senza stare a ripetere le stesse cose. Soltanto convien però trascrivere l'appuntamento dell'olim Collaterale del 14 Dicembre 1695 concepito così. » Di essere cioè la Reale Chiesa di » S. Niccolò di Bari fondata dagli antichi Re di que» sto Regno, dotata dalla Reale azienda, conceduta » dai Sommi Pontefici in ampia giurisdizione Regia, » *ed esente con amplissime prerogative totalmente da* » *qualunque giurisdizione dei Vescovi Ordinaria*, *o* » *Delegata*.

Da sì espressivo appuntamento del Collaterale adunque, e da quant' altro precedentemente si è da noi avvisato si conosce chiaro che col fatto non si tenne conto sia dei vantati Decreti di Roma, sia anche della pretesa convenzione, e che il Priore perciò è stato sempre considerato, qual' è, *Ordinario Nullius*, soggetto solo alla Santa Sede.

Nè possono essere applicabili le illazioni che si traggono dall' Arcivescovo per li varj gradi delle Prelature (contenuti nell' opera *de Synod. Dioec.* del

Sommo Pontefice Benedetto XIV), com' egli crede per oscurare, e diminuire le prerogative, e le insite attribnzioni del Priore di S. Niccola. Abbastanza da noi si è dimostrato, anche con la precedente memoria, che il nostro celebre Santuario fin dal nascere fu costituito esente dall' Arcivescovile giurisdizione, e che i suoi Priori han goduto i dritti, ed i pieni poteri de' Prelati *vere Nullius* così costituiti da Pasquale II, e con maggiore ampiezza confermati da Bonifacio VIII, e così reputati anche da tutt' i successivi Pontefici sino a Leone XII, come dai documenti nel nostro Sommario; onde rendesi oziosa ogni discettazione in contrario che potesse escogitarsi.

Ma poi è necessario rimarcare che gli Arcivescovi *pro tempore* hanno in certo modo oltrepassato i limiti della di lor giurisdizione, non riguardante il Sacro ordine, volendosi anche ingerire della nostra Real Basilica; onde se al presente la giurisdizione del Priore è alquanto limitata, come si assevera, non è già per difetto di facoltà concedute, ma per pregiudizii arrecatigli; ed è questo appunto ciò che si è reclamato presso del Real Trono per la reintegra.

CAPO III.

SULLE DOGLIANZE DELL' ARCIVESCOVO.

Coll' essersi per parte dell'Arcivescovo dato fuori il suo preteso Esame contro i speciosi privilegii del Priorato di S. Niccola, si sono ora rese note le sue doglianze fatte presso il Real Trono contro del Priore odierno Monsignor Giliberti, cui era nota soltanto quella riguardo al Canonico sospeso. Fa d' uopo dunque quì trascriverle, e rispondervi distintamente con proprietà e decenza; mentr' è pur troppo spiacevole, ed ognuno a malincuore osserverà che il difensore dell' Arcivescovo dovea essere più moderato a fulminar contro i speciosi dritti della Real Basilica, e del di lei Priore che non è quel Capo-coro che egli s' immagina, ma un Prelato vero Nullius, come di sopra il vedemmo, ed un Luogotenente del Re patrono, Legato nato dalla Santa Sede; e come tale perciò ancora al pari dello stesso Arcivescovo gode di tutte le onorificenze in tutt' i rincontri di pubbliche funzioni, e d' ingresso sia per parte della Città di Bari, sia per parte degl' Impiegati civili e militari, siccome a tutti è ben noto.

Col primo Capo adunque si dice: » di aver pre-

» teso il Priore che si debba chiedere la sua annuenza,
» allorchè dall'Arcivescovo si voglia destinare qualche
» Canonico di S. Niccola a Confessore di Monache.

La pretensione del Priore non è di capriccio, ma bensì regolare, e giusta.

Non può negarsi, che il Priore qual Luogotenente del Re, Legato nato dalla Santa Sede sia Ordinario di S. Niccola. Come tale riceve il giuramento da suoi sudditi di obbedienza, e di fedeltà; e quindi non può di essi l'Arcivescovo disporre liberamente, come si pretende, senza il consenso e permesso del Priore, ch'è l'immediato di lor Superiore, trovandosi scritto nel testo Canonico Part. 1.ª distinz. 71 Capo 6°, e 7.° *Non licere Clericum alienum ab aliquo suscipi sine literis Episcopi sui, neque apud se retinere, nec Laicum etc. Haec observantia pacem custodit. Nam, et memini in Sanctissimo Concilio Sardicensi constitutum, ut nemo alterius plebis hominem usurpet. Sed si forte erit necessarius, petat a Collega suo, et per consensum habeat.* Ma figurando per una ipotesi il caso, che l'Arcivescovo potesse disporre da se solo de' Preti incardinati a S. Niccola, senza intelligenza del Priore di lor Superiore, allora ne avverrebbe per necessaria conseguenza lo sconcio ammirevole non solo d'insubordinazione, ma benanche di

un' assoluto disprezzo del proprio Superiore. Il servizio di S. Niccola finirebbe - Il fine de' Sovrani Fondatori sparirebbe. Ed il Diploma di Carlo II d' Angio dei 3 agosto 1293 spedito da Vienna di Francia ai Canonici di S. Niccola rimarrebbe inefficace, mentre in esso espressamente vi si dice. *Priori, seu ipsius Vicario ejus nomine de omnibus in quibus ad praedictum Prioratum pertinent, PAREATIS DEVOTE ET EFFICACITER INTENDATIS, SICUTI TENEMINI, ET DEBETIS* etc.

Col secondo Capo si dice » di avere il Priore » usurpata la facoltà di fulminar Censure.

Questa facoltà verso i suoi subordinati è insita nel Priore indubitatamente, come Ordinario di S. Niccola, perchè fluisce dalla Potestà di Giurisdizione, come dice l' Abate Palermitano in *Capite Cum contingat Tom. 3. de Foro competenti cap. 13 quod Abbas, et Praelati inferiores Episcopis cum habeant Jurisdictionem in illos de Collegio, possunt illos excommunicare*, ed altrove l' istesso Dottore Tomo II. Titolo *de Officio Judic. Ordin*. Cap. 3 n. 3 pure dice: *Item nota hic expressum quod Praelati inferiores Episcopis possunt ferre excommunicationem in Subditos*. Da ciò ov' è mai la mal' asserta usurpazione di tal facoltà? Sarà solo nella immaginazione e nella mente degli Archiepiscopalisti.

Col terzo Capo si duole » di essersi dal Priore
» arrogata la facoltà di pubblicare le Indulgenze in-
» dipendentemente dall' Arcivescovo.

La stessa risposta pria espressa anche qui calza bene, poichè essendo il Priore riconosciuto *nullius* dalla Santa Sede, che direttamente in ogni rincontro gli commette la pubblicazione delle Pontificie disposizioni, siccome avvenne ne' tempi di Leone XII, col beneplacito del Sovrano può senza dubbio il Priore pubblicarle per delegazione della stessa Santa Sede senz' alcuna dipendenza dell' Arcivescovo, cui non si è tenuta giammai, nè potrebbe aversi senza ledere manifestamente il dritto del Priore come Luogotenente del Re Legato nato dalla Santa Sede; la quale perchè ben consapevole appunto delle qualità *nullius* del medesimo Priore, perciò sempre per lo passato gli ha diretto, e dirigge tuttavia le Bolle, e qualsivoglia Rescritto anche ad istanza di Parti, come sta marcato nella nostra memoria, e nel Sommario de' Documenti.

Se poi l' Arcivescovo volesse intendere delle indulgenze ordinarie e proprie *post missarum solemnia*, questo giammai il Priore si è arbitrato a farlo, tuttochè col Concilio di Trento nella Sessione 21 *de Reformatione* Cap. 9. tale facoltà pure egli avesse, onde è stata dal medesimo ora reclamata.

Col quarto Capo si dice : » di avere il Priore
» impartita la benedizione alli Sacri Oratori.

Non potendosi negare che la Real Basilica di S. Niccola sia di Patronato del Re , e che il Priore sia suo Luogo-tenente , ed Ordinario , non può negarsi altresì che non possono gli Oratori di certo accedervi alla predicazione senza la sua previa scelta e patente nelle forme canoniche, e senza la sua benedizione, essendo questa una delle attribuzioni degli Ordinarii e che sempre si è avuta per dritto e per fatto, e si è esercitata dai Priori predecessori. E come un Prelato di Chiesa il quale è il Superiore di S. Niccola, che ha l' uso dei Ponteficali, e che sede nel suo Trono si vorrebbe privare di quella prerogativa giurisdizionale , che assolutamente nella propria Chiesa gli compete! Può sentirsi tanto! Ma oltre del dritto basterà allegare due luminosi esempii della Real Cappella, e della esente Chiesa di S. Giacomo di Napoli, ove gli Oratori predicano senza benedizione ed intelligenza dell' Arcivescovo.

Col quinto Capo si dice: » di darsi dal Priore
» la benedizione al Popolo in Chiesa , e nel recinto
» della medesima.

Per le ragioni già allegate il Priore ha tutto il dritto di poterlo fare nella Chiesa e nel di lei recin-

to soltanto , come anche fu dichiarato colla sentenza del Cardinal d' Aragona arbitro delle due Chiese di Bari nel 1483 rapportata nel nostro Sommario fol. 47; oltrechè la sua benedizione non è quella Episcopale , ossia *ordinis* , ma semplicemente *benedittoria* , come ben distinguono i Dottori Canonisti , e per questa solo si richiede, che sia Sacerdote; e l' Abate Palermitano nello stesso Tomo 2. Cap. II. *de Ætate , et qualitate* : *Cum contingat* ci dice , che anche gli Abati de' Monasteri possono benedire , e conferire la prima Tonsura. E dovrebbesi pur ricordare l' Arcivescovo ciò che Alessandro IV prescrisse nel Cap: III *de privileg: in 6.° Abbates , quos Apostolica Sedes in exhibitione benedictionis super populum speciali privilegio insignivit in Ecclesiis quae ad nos pertinent pleno jure , quando in eis divina Officia celebrant , possunt post missarum solemnia , et vespertinas , et matutinas laudes benedictionem solemnem super populum elargiri.*

Or possono dare la benedizione gli Abati Cassinesi , Olivetani , Celestini , e simili nelle proprie Chiese, e si vorrebbe poi vietare tale facoltà ad un Prelato , in persona del quale vi concorrono maggiori prerogative , e tutte anzi le giurisdizionali *preter Ordines,* ossiano quelle Episcopali che sono del solo ordine sacro , e che non si ledono affatto.

Col sesto Capo si querela » di avere il Priore » usurpato il titolo di Ordinario di S. Niccola.

Lo è stato, lo è, e deve esserlo, perchè così costituito coll' autorità della Santa Sede sin dalla sua origine, e maggiormente consolidato all' epoca di Carlo II. di Angiò con tante Pontificie Bolle; e perchè così ancora considerato dagli ultimi Sommi Pontefici, siccome si è fatto colla precedente nostra memoria marcare, senza fermarci su di un punto che non ammette discettazione in contrario; facendo solo avvertire che come Ordinario lo considerò anche Carlo III. di gloriosa ricordanza coi suoi Reali Rescritti del 1741, e del 1751, e specialmente con quello del dì 3 Aprile 1751 trascritti tutti nel Sommario della nostra Memoria fol. 67. a 75; quali Rescritti pel Governatore di Bari, e per l' Udienza Provinciale di Trani furono partecipati all' Arcivescovo di allora Monsignor Gaeta: e comechè questi sono di un' epoca non tanto remota, ed alcuni di essi trovansi anche trascritti nella Collezione di Gatta, potea aver l' aggio l' Arcivescovo col suo difensore d' informarsene ed osservarli, se più non esistono nel suo Archivio, e non infierir tanto contro del Priore.

Col settimo Capo si dice: » di non intervenire » il Priore al Sinodo.

Osta all' Arcivescovo il dritto, ed il fatto. Il dritto perchè considerato il Priore, qual' è, Ordinario *Nullius*, e Palatino di S. Niccola, per nulla perciò è al medesimo subordinato; e non potrebbe esserlo senza ledere la qualità indifficultabile di Luogotenente del Re Patrono di una Cappella Reale, e Legato Pontificio, e di dover' essere sempre così considerato senz' alcuna soggezione all' Arcivescovo. Col fatto, perchè giammai vi è intervenuto, nè può intervenirvi, per essere stato espressamente vietato nel 1580, come egli stesso ci fa sapere coll' aver addotti quei documenti, de' quali si fa ora tanta pompa, tuttochè non osservati, nè eseguiti per quanto altro vi si contiene. Più memoria, e men acrimonia.

Coll' ottavo e nono Capo si assume: » di essersi » il Priore arbitrato di fare imprimere il Calendino » particolare per il Clero di S. Niccola, e di aver » vietato al Clero medesimo la recita dell' Officio del» la dedicazione della Cattedrale.

Nommai queste querele si son fatte dagli Arcivescovi di Bari: è la prima volta che l' attual Priore le sente dall' odierno Arcivescovo. Egli ha però seguito, e segue ciò, che ha trovato osservato; e trattandosi di un Clero Regio, ed indipendente dall' Arcivescovo, così costituito da Carlo II previa l' autorità del

Sommo Pontefice Bonifacio VIII. con tutte le facoltà anche di officiatura particolare nella propria Chiesa; e considerata quindi la Reale Basilica *extra Dioecesim*, al suo Priore soltanto soggetta, a questi perciò si appartiene la direzione de' Divini Officj. Tanto ci prescrive la Liturgia, e tanto la Ordinanza dello stesso Re Carlo II di Angiò nell' Aureo suo Diploma de' 20 Luglio 1304; e perciò non riputandosi per S. Niccola la Chiesa di Bari per sua Cattedrale, da tempo immemorabile mai si è recitato l' Offizio della di lei dedicazione.

E su di questo proposito appunto è da sapersi per fatto, che il Sommo Pontefice Pio VI a 13 Febbraro 1783 concedè al Priore la facoltà di far uso de' Santi registrati nel Calendario Metropolitano di Bari in mancanza de' Santi notati nel Calendario proprio di S. Niccola. Or tal recente concessione è un bel dritto definito, e riconosciuto, se altro non vi fusse, dalla stessa Santa Sede; e la previdenza del Re per tener sempre illesa la sua Basilica aggiunse al Regio *Exequatur* su di tal Rescritto Pontificio, che *con tal concessione la Metropolitana non avesse potuto in ogni futuro tempo affacciare alcun dritto sulla Reale Chiesa di S. Nicola*, siccome si trova già accennato nella nostra memoria pagina 54.

Col decimo Capo si duole: » di non fare il Prio-
» re suonare le Campane di S. Niccola nel transito
» della solenne Processione del *Corpus Domini.*

Non sussiste affatto tale divieto in persona del Priore attuale, e di essere una novità. Ha il medesimo però sentito da vecchi Canonici della Reale Basilica esser ciò da tempo immemorabile in uso per effetto di una reciprocanza, poichè anche le Campane della Cattedrale non suonano nelle funzioni di S. Niccola; e considerata qual' è la Real Basilica esente, e reputata come Regia *extra Dioecesim* non deve recare alcuna meraviglia tale uso e consuetudine inveterata, suonando soltanto le rispettive Campane dove vi sia reciproco invito ch' è in uso, il che pruova l' insussistenza del dritto che si pretende.

Coll' undecimo e duodecimo Capo si dice: » che
» nella Processione istessa il Clero di S. Niccola in-
» terviene senza torcetti, e che nell' intervenire alla
» Processione dell' Ascenzione, l' abbandona alla me-
» tà del giro.

Non è stato l' attual Priore quello, che abbia date tali disposizioni, come si è dato ad intendere: nella nostra Memoria nei fogli 55, e 77 a 80 chiaramente è dimostrato, che il Real Capitolo di S. Niccola non può, nè deve intervenire nelle Processioni

dell' Arcivescovo, cui non è soggetto, e dal quale non riceve beneficii etc. Non dimeno per una interina provvidenza del Delegato dell' abolita Giurisdizione, interviene un terzo la volta del Collegio, coll' espressa protesta di *non pregiudicarsi, e di osservare interinamente il solito, finchè tale controversia non sarà Sovranamente decisa.* Or il Capitolo di S. Niccola tenacissimo nell' osservanza stretta di tal *solito*, non si rimuove per qualunque novità che volesse farsi dall' Arcivescovo; e che siccome l' attuale innovando ha voluto deviare dal solito cammino e portar le Torce, così il Clero di S. Niccola si è fermato dove non era solito nè ha portato Torce. Tanto è avvenuto ed avviene per causa degli stessi Arcivescovi, i quali non hanno voluto far eseguire la convenzione del 1478 che sta trascritta nel nostro Sommario, e con la quale furono stabiliti i regolamenti per tutte le sacre funzioni dei due Capitoli con ogni decenza, buon' ordine, ed eguaglianza.

Non piacendo dunque all' Arcivescovo, e suo Capitolo di adempirla, ed avendo la Real Camera nel 1765 ravvisato il pregiudizio che alla Real Basilica si recava nelle processioni, figurando il Clero della stessa tanto depresso, fu perciò di parere di non dovere intervenire nelle processioni della Cattedrale,

siccome si rileva dalla Consulta sistente nel Processo *fol. 110 a 119* che or si chiama a vita, e se n'è chiesta la Sovrana Sanzione per togliersi questo sconcio, che senza punto offendere la Religione, dà un' onta al Capitolo di una Chiesa Regia, e di una Cappella Palatina, e precise pel modo orgoglioso, come i Cattedralisti lo trattano, facendolo camminare con universal'ammirazione innanzi allo stesso Clero basso ed infimo della di loro Cattedrale. Il Priore adunque deve querelarsene, non già l' Arcivescovo, ed attendere quella disposizione che vieti l' intervento che degrada il suo Regio Clero.

Col tredicesimo quattordicesimo, quindicesimo ed ultimo Capo si dice » che il Priore si permette » di portar sempre scoverta la Croce pettorale tran- » sitando per la Città, e per la Diocesi senza il be- » neplacito dell' Arcivescovo. Che mantiene sempre » eretto il Trono a guisa di quello dell' Arcivesco- » vo. Che si arbitra di celebrare Pontificalmente in » tutt' i giorni che meglio gli aggrada, usurpando » tutte le cerimonie, e tutte le onorificenze, che » esclusivamente competono ai soli Vescovi; e che » si è permesso di usare della mantelletta, e della » mozzetta anche fuori della Chiesa di S. Niccola.

Non sono queste novità praticate dal Priore odier-

no, e molto meno usurpazioni, come si è dato pure ad intendere, ma usanze alcune solite, ed altre ben legittime. Per la Croce pettorale è stata sempre una reciprocanza, ossia una tolleranza scambievole, poichè l' Arcivescovo entrando in S. Niccola e nella sua Giurisdizione porta pure la Croce pettorale scoverta, così del pari il Priore nella sua Cattedrale, nel di lui Episcopio, e Territorio; nè mai per fatto è stato tal' uso impugnato a' Prelati di S. Niccola. Inoltre considerandosi esser dovute al Priore al pari dell' Arcivescovo tutte le onorificenze, come di sopra abbiamo avvisato, questa reciprocanza lungi di essere un' abuso, è dettata dal dovere e dal carattere in lui insito di Ordinario di S. Niccola.

Per lo Trono dovrebbe l' Arcivescovo far riscontrare nel suo Archivio quanto prescrisse il Re Carlo III all' Arcivescovo Gaeta con i Reali Rescritti che sono trascritti nel nostro Sommario fol. 67 a 75, e conoscerebbe senza fallo che cioè *al Priore della Real Basilica come Ordinario di S. Niccola, e decorato ancora dell'uso de' Ponteficali compete il Trono stabile; e che la pretensione dell' Arcivescovo di abolirlo era irragionevole e stravagante, e di non porsi più in campo tale pretensione contraria ad ogni dritto; e che avesse procurato mantenere per l' avvenire col Priore di*

S. Niccola quella concordia che veniva dettata dalla carità Cristiana tanto necessaria tra Prelati Ecclesiastici per edificazione de' Sudditi e del Popolo.

Da tutto ciò vegga bene l'odierno Arcivescovo che non è stato mica per tolleranza de' suoi predecessori Gaeta, Caracciolo, e Pignatelli, com' egli millanta, l'aver i Priori *pro tempore* fatto uso del Trono, ma bensì per dritto, e per disposizioni Sovrane; e quindi non gli conveniva di trascrivere nella sua Memoria quell' inconsiderato atto dell' Arcivescovo Gaeta del 3 marzo 1751, poco dopo Sovranamente annullato, cioè col Real Rescritto del dì 3 aprile detto anno.

Per li Ponteficali il Priore fu facoltato sin dal 1577 dal Sommo Pontefice Gregorio XIII di usare cioè la Mitra, il Pastorale, e le altre insegne Pontificali nella sua Chiesa di S. Niccola, e di poter parimenti dare la benedizione solenne al Popolo dopo la solennità della Messa alle Vespere, e Mattutino, *ad istar Episcoporum* come dal Rescritto Pontificio, che Chioccarelli avvisa munito del Regio *Exequatur*: gli stessi Pontificali furono ampliati, e senza restrizione alcuna confermati al Priore da Benedetto XIV nel 1741 a richiesta (si noti) del Re Carlo III. Questi dunque s'intendono, e debbonsi

intendere conceduti secondo il di loro Rituale, e secondo le funzioni diverse che si debbono celebrare nella Reale Chiesa senza punto farne alcun' abuso, come in loro no 'l comportano.

Non sussiste poi la distinzione che si pretende col citare la Bolla d'Alesandro VII, perchè il Pontefice Benedetto XIV. fu posteriore all'anzidetto, e nel confermare a Priori di S. Niccola l'uso de'Pontificali amplamente ne conosceva le distinte qualifiche di Prelato Palatino, di Priore con Giurisdizione, e di Ordinario *Nullius* immediatamente soggetto alla S. Sede, percui non tenne mente alle restrizioni della suddetta Bolla di Alessandro VII. Si aggiunge dippiù, che trattandosi di una Chiesa Regia e Palatina, qual'è S. Niccola non può esser colpita da alcuna disposizione della Curia Romana in materia disciplinale per cui non si è nel caso d' invocare la Bolla del detto Pontefice; ed alla quale fa d' uopo marcare che fu nel 1823 accordato il Regio *Exequatur*, colla clausola però ad *eccezione delle Chiese Regie*, quando dal passato Arcivescovo Coppola ne fu rinnovata la emanazione pei veri abusi de'Ponteficali che ne facevano i Canonici della sua Chiesa Cattedrale di Bari. Per costoro dunque deve soltanto essa militare, e non mai per i Priori di S. Niccola.

Per quanto finalmente riguarda il preteso abuso della mozzetta, e mantelletta tanto fuori, quanto dentro i recinti della Real Basilica, il Priore ha seguito la costante ed antica pratica de' suoi predecessori, usandone in quelle stesse forme com' egli è ricevuto dalla Real Corte in ogni rincontro di Funzioni solenni nella Capitale: e trattandosi poi di distintivi convenienti ad un Prelato, che nella sua Chiesa è Ordinario al pari dell' Arcivescovo, per la giurisdizione ch' egli esercita in Chiesa sul proprio Clero, non si ha dritto di vietarcelo, e di definire in contrario quel che meglio aggrada.

Il Cardinal d' Aragona nella sua arbitrale sentenza del 1483 dichiarò lecito al Priore il deferimento per Bari, e Diocesi della Coda, e di qualunque Cappa, che non Superiorità importa, ma gravità, e compostezza di mente, da farsi portare anche a mano da taluno chierico, essendo permesso a' *Prelati fuori loro Giurisdizione* di servirsi di tali insegne, e come appunto lo dice l' Abate Palermitano Tom. 7 de privilegiis cap. 13 n.° 10 in fine *pag. 306 a t. Quaedam sunt insignia denotantia dignitatem in persona insignita, vel perfectionem, et istis potest uti extra Provinciam suam, et jurisdictionem suam.* Posto ciò molto più è al Prior di S. Niccola permesso portare quanto non si vorrebbe dall' Arcivescovo di Bari.

Le doglianze dunque dell' Arcivescovo sono talune insussistenti, ed altre irregolari ed ingiuste. Tutte però hanno per oggetto di appropriarsi la giurisdizione totale sulla Real Basilica di S. Niccola volendo far divenire suo suddito quell'intero Clero per disporne a sua voglia ma senza fondamento alcuno, e contr' ogni dritto. Il Priore odierno fornito di facoltà concesse da Sommi Pontefici, garantito dall'inveterata consuetudine delle sù espresse, e di tante altre prerogative in esercizio, munito di tante, e varie diplomatiche disposizioni de' Sovrani del Regno, è nel dritto di sostenere i Privilegii di S. Niccola, e precise la di lei totale, ed assoluta esenzione dalla Giurisdizione Arcivescovile, come nella memoria testè citata e sommessa al parere dell' illuminatissima Consulta del Regno è stato dimostrato.

Spiace infine poi, che il Difensore dell'Arcivescovo abbia voluto essere non veridico anche nella sua protesta in calce del di lui Esame, ove s'esprime di aver tanto scritto, pel *solo amor della Verità*, in atto che ad evidenza si è fatto conoscere d'aver egli adunate tante cose non sussistenti, o non vere contro i luminosi Titoli di S. Niccola, e del suo Priore, il quale conchiude con Baldo *penes Ursaja: Miscellanea Sacra num. 22 a 24. Ordinarii faciunt majores abusus prae-*

textu suae jurisdictionis, *quam Exempti praetextu suarum exemptionum*, siccome appunto in tante occasioni in persona degli Arcivescovi di Bari e non già de' Priori di S. Niccola tanto si può dire avvenuto da tempo in tempo, ed è contestato da tanti Documenti trascritti nel nostro Sommario.

Napoli 10 febbrajo 1831.

GIUNTA

Al Sommario de' documenti.

Copia ec. — Illustrissimo signore — Toccante la quistione insorta per le onorificenze da praticarsi dal Regio Castello di Bari ai Priori *pro tempore* di quella Real Basilica di San Niccola, il Re ha ordinato a quel Vice-Castellano, che così nel primo ingresso del Priore in quella Regia Chiesa, come in sua morte, si debbano scaricare due cannonate, una dal Castello, l'altra dal Torrione: e passando il Priore d'avanti al Castello, gli si debba far l'apparata, ed usar le medesime onorificenze, che si costumano con quell' Arcivescovo; con aver Sua Maestà prescritto al Vice-Castellano di eseguir puntualmente tale Reale risoluzione; di registrare il Real Dispaccio in quel Castello, e darne Copia legale al Capitolo della medesima Real Basilica per sua cautela, e futura memoria di qnanto il Re ha determinato — Pertanto di Real ordine ne avvanzo parimenti a Vossi-

Real Dispaccio del 1766.

gnoria Illustrissima per sua intelligenza — Palazzo sei Dicembre mille settecento sessanta sei — Illustrissimo Signore — Carlo de Marco — Monsignor Priore di San Niccola di Bari. — La presente copia è stata estratta dal suo originale sistente nell' Archivio del Real Capitolo di San Niccola di Bari. — Bari li 16 Febbrajo 1831. — Il Cancelliere, ed Archivario del Real Capitolo di San Niccola di Bari. — *Gaetano Canonico Abbruzzese* — Visto per la legalità della firma il P. Vicario di S. Niccola — *Succantore Antonio Cardone.* — *Numero* 109. *Registrato a Bari li* 16 *Febbrajo* 1831 *libro* 2.° *volume* 19, *folio* 16 *retto casella* 1. *ho ricevuto grana* 20. — Il Ricevitore *Salonne.* — Num. 109. Bari li 16 Febbrajo 1831. — Visto dal Controllo *Camuorala.*

Amplissime Præsul.

Ultime Lettere di ufficio del Nunzio Apostolico.

Copia etc. Vix lacrymis in Leonis duodecimi funere effusas abstersimus, quod ad uberiores, acerbioresque profundendas cogimur.

Pius Octavus Pontifex Maximus, diuturno ac diro confectus morbo, die 30 novembris hora nona post meridiem, secundo Pontificatus anno nondum expleto, Sacramentis munitus Sanctissime obiit, et ad Superos convolavit.

Amisimus proh dolor! Spectatae virtutis Pontificem,

Principum omnium humanissimum, Sacerdotem Sapientia, morum integritate, animi fortitudine, lenitate, et charitate vere magnum qui in diebus suis placuit Deo. Plura dicere non patitur dolor.

Deum enixis precibus exoramus, ut anima tanti Pontificis et Principis promeritam immortalitatis coronam illico recipiat in caelis; et ut talis deinc Ecclesiae Gubernator deligatur, qui moerorem ex Ejus obitu conceptum sedare aliquo modo possit.

Haec dum spectatissimae Tuae pietati referre, et demandare ex officio compellimur, diutissimam Tibi, amplissime Praesul, Vitam firma cum valitudine conjunctam, et fausta omnia ex animo deprecamur. — Amplitudinis Tuae. — Ex Aedibus Nuntiaturae Apostolicae. — Neapolis die 3 Decembris 1830. — Addict.mus et ad inserviendum Parat.mus Alois.s Archiep.s Nicoeus Nunt.s Apost.s — Illu.mo ac Rev.mo Do.no Priori S. Nicolai. Barensi.

Amplissime Praesul.

Copia ec. *Induat fortitudine sua Sion*; *Induat vestimentis gloria sua Ierusalem civitas Sancti.* Novum enim Romana Ecclesia, jamdudum suo destituta Pastore, citius quam sperare fas erat sponsum accepit atque gubernatorem eximium. Die secunda currentis mensis, eo nempe Die, quo Purificationis B. Deiparae Vir-

ginis festum agebatur, ad summum Pontificatus apicem concordibus omnium Amplissimorum Patrum suffragiis evectus est Reverendissimus et Eminentissimus D. MAURUS CAPPELLARI Bellunensis ex Benedictinorum Camaldulensium ordine Tituli S. Sisti Presbyter Cardinalis, qui sibi nomen imposuit GREGORII XVI.

Virum hunc perspicaci ingenio, ingenti doctrina, et altissima eruditione imbutum, prudentia, consilio, usu rerum, admirabili morum suavitate, ac vitae sanctimonia clarissimum omnes praedicant; adeo ut certa nobis spes subeat, delatum sibi sacri principatus imperium ea summa animi fortitudine, lenitate, sapientia, et effusa in omnes gentes caritate moderaturum, quam temporum asperitas et conditio, et communis omnium fidelium Parentis ratio et dignitas exposcunt.

Reliquum est ut Divini Numinis thronum adeamus, et debitas pro tanto beneficio gratias rependentes enixis ab eo precibus flagitemus ut novum Pontificem, sospitem, incolumemque diu servet, tueatur, fortunet, Eique ita adsit suo munere, ut et praeclara opera, quae praepropero Predecessoris sui obitu incoata manserunt, et ea insuper praeclariora, quae sibi suscipienda prae sua sapientia judicaverit, ad Ecclesiae utilitatem et gloriam cumulate perficiat.

Haec jucundissima, et faustissima, dum animo prae letitia gestienti Amplitudini Tuae deferre satagimus,

rogamus ut eximium quo Tibi devincimur studium gratum habeas et observantiam cum qua jugiter erimus fausta omnia Tibi ex animo deprecati. — Amplitudinis Tuae. — Ex Aedib. Nuntiaturae Ap. Neapolis die 4 Februarii 1831. — Ad inservien. Parat.mus — Alois.s Archiep.s Nicoeus. Nunt.s Apost.s — Ill.mo D.no Priori S. Nicolai Baren.

Onorificenze col di loro cerimoniale che si praticano verso del Priore della Reale Basilica di S. Niccola di Bari: e sue attribuzioni come Ordinario della stessa.

1. Il Priore al primo suo ingresso in Bari prende il possesso della Real Basilica come ogni altro Vescovo coll' essere ricevuto dalla Città, e da' pubblici fonzionarj col suono delle Campane, e collo sparo del Cannone. Passa nel secondo, o terzo giorno dell'arrivo dal Palazzo Priorile vestito da Prelato con Mozzetta, e Mantelletta, col Cappello Verde in testa, ed è portato in processione dal Regio Capitolo, e Clero nella sua Chiesa subjettiva di S. Gregorio; ove dal Trono che si erge vestito di abiti Pontificali, con Baculo, e Mitra Aurifrigiata procede processionalmente al Tempio di S. Niccola sotto al Pallio portato dal Sindaco, ed Uffiziali della Città, benedicendo il Popolo ne' recinti della Chiesa, ed entrando sotto l' Ombrella Ver-

3

de tenuto dal Giudice locale: quivi poi ricevuto nelle formole del rituale de' Vescovi dalla prima dignità del Capitolo, passa all' Altare, ed indi al Suo Trono fisso, ove riceve il Pastor-Bonus dalla Sua Canonica, e Clero *nominatim*; dipoi benedice il Popolo con la trina benedizione, e deposte le vesti Pontificali, passa quindi agli appartamenti contigui, ove segue il ricevimento della Nobiltà, Clero, ed Ordini Religiosi, e v' interviene anche l' Arcivescovo (se voglia) in abito privato, e con Croce Pettorale aperta, in guisa simile come il Priore va poi nel di lui Episcopio, e Cattedrale: e tutto questo si fa senza alcuna dipendenza, ed intelligenza dell' Arcivescovo, ed in vigore propriamente del *Diploma di Collazione* del Re come patrono, e legato nato della S. Sede, cui solo è soggetta immediatamente la Reale Basilica. Ed in tale suo primo ingresso gli viene dalla Città corrisposto il donativo di ducati 600 al pari, che si fa coll' Arcivescovo; e la stessa in ogni altro rincontro presta le onorificenze all' uno e l' altro Prelato in egual modo.

2. Fa uso de' Pontificali, e del Trono sempre eretto nella Chiesa di S. Niccola; del Baculo, e delle Mitre diverse a somiglianza de' Vescovi, e secondo i giorni stabiliti dal Rito, e sempre che voglia sia in S. Niccola, sia nelle altre Chiese che da questa dipendono; invita a Pontificare nella Basilica, come vero

Nullius, ogni altro Vescovo, senza la menoma intelligenza dell'Arcivescovo.

3. Forma per essa il Calendario, per la direzione delle funzioni, de' Santi a celebrarsi, e della Salmodia a recitarsi ne' Divini Uffizj privativamente pel suo Capitolo, e Clero; e per li cambiamenti che occorrono, ne viene direttamente delegato il Priore da Roma.

4. Istituisce giusta il Real diploma di Carlo II. di Angio del 20 Luglio 1304 con Bolle in forma Episcopale tutt'i Canonici di sua Collazione; ed a quelli di nomina del Re dà l' istessa Canonica istituzione che il Principe patrono gli ordina, con l' inserto della Regia Cedola. Istituisce del pari tutt'i beneficj semplici della Chiesa, ed anche quelli di privato patronato ivi eretti.

5. Ha visitato sempre, e visita come Ordinario vere Nullius il Tempio, e le Chiese subordinate a S. Niccola, colla intelligenza soltanto del Sovrano, come legato della S. Sede, il quale secondo le sue sagge vedute ha soluto anche delegare altri soggetti, come da tempo non tanto remoto furono delegati l'Arcivescovo di Sorrento, ed il Vescovo di Monopoli, ma giammai l' Arcivescovo di Bari.

6. Tiene una Curia formale retta da un Vicario Generale, da un Promotor Fiscale, da un Cancelliere, e servita da un Corsore, in cui si trattano tutte

le cause beneficiali, civili, ed amministrative non solo, che anche le correzionali, e criminali.

7. In quanto alla cura del suo Clero in vigore della Bolla di Bonifacio VIII nomina il Priore due Canonici Confessori in Parrochi, che in S. Niccola hanno la particolare cura de' Sacramenti, e dell'adempimento nel precetto Pasquale del Clero, de' Pellegrini, e de' 12 poveri Apostoli, a quali il Priore lava i piedi ad esempio di G. C. ed indi dà loro Cena che egli stesso benedice, e ministra. I detti due Canonici come particolari Parrochi di S. Niccola han cura degl' infermi del Regio Clero; loro nell' estremo portano con Processione il Viatico da S. Niccola, ed assistono li medesimi al ben morire, ed in caso di morte il cadavere è processionalmente portato nella Real Basilica dal suo Capitolo, e Clero. Gli stessi Parrochi sono nel dovere di mandare in ogni anno al Governo lo stato delle Anime con privativa mediazione del loro Priore, come si è praticato ultimamente ancora al principio di questo corrente anno 1831: vero è bensì che per l' esercizio de' Sacramenti nel territorio Arcivescovile, ove dispersi domiciliano i Preti di S. Niccola, si chiede la licenza dall' Arcivescovo.

8. Parimenti nomina, e patenta i Predicatori di S. Niccola tanto nella Quaresima, quanto in ogni altra funzione; e trovandosi il Priore presente in Chiesa sul

Trono , impartisce ad essi ancora la benedizione. Per abuso però introdotto da qualche tempo si pretende dall' Arcivescovo dare anch' egli una sola benedizione pria di cominciare la Quaresima, e per cui ne pende il reclamo per parte del Priore.

9. Dirigge tutte le funzioni, e Processioni che si fanno in S. Niccola, e ne'Recinti di sua Giurisdizione, secondo il Rituale Romano, e senza alcuna intelligenza dell' Arcivescovo, la di cui Croce e Stola non possono entrare nella Real Basilica, e ne'suoi Recinti, nè anche nelle Processioni del Santissimo, e de' Santi che si celebrano per Bari, siccome fu disposto con Dispaccio del Vice-Re Conte Daun del 1717.

10. Il Priore in fine ha pubblicato, e pubblica le Indulgenze, che gli commette la S. Sede, che lo ha riconosciuto sempre, e lo riconosce *Nullius*, come fu in tempo dell'ultimo Giubileo del 1826 ed in quello della Crociata in ogni anno, celebrando il Priore con Processione, e Predica la solenne pubblicazione, e distribuzione, al pari della Cattedrale; cosicchè i fedeli prendono le Bolle e da questa, e dalla Real Basilica indistintamente. Pubblica parimenti le Bolle ed i Rescritti della S. Sede, egualmente che i Reali Decreti, ed Ordinanze Sovrane, che direttamente riceve da ambe le Potestà. Emana i suoi Editti di disciplina, e d' istruzione pel suo Clero, e spedisce le discessoriali del medesimo, riconoscendo in pari

tempo tutte le discessoriali degli altri Ordinarj de' Preti accedenti a S. Niccola; e laddove si dasse il caso di vacanza per morte, o per rinuncia del Priore, il Tesoriere, prima Dignità del Capitolo, subentra *de jure* nel governo generale della Basilica, senz' alcuna intelligenza o dipendenza dell' Arcivescovo.

Fa, ed esercita insomma lo stesso Priore attualmente quanto un Vescovo Ordinario può fare per la sua Chiesa, menochè le dimissorie a suoi Preti ordinandi, le Pagelle facoltanti i Confessori, e di dare le Indulgenze proprie nella Reale Basilica: quali facoltà gli vennero sospese nel 1579 dalla Sacra Congregazione del Concilio col ricorso fatto dall' Arcivescovo di allora; e si sono queste da Priori sempre reclamate, egualmente che di non dovere il Reale Capitolo e Clero di S. Niccola intervenire nelle Processioni della Cattedrale per le ragioni allegate nelle memorie.

